

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2011

del 1° luglio 2011

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/684/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/695/UE della Commissione, del 17 novembre 2010, recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) all'Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento all'Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0684**: Decisione 2010/684/UE della Commissione del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 62).»;

- 2) ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0695**: Decisione 2010/695/UE della Commissione del 17 novembre 2010 (GU L 303 del 19.11.2010, pag. 14).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/684/UE e 2010/695/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 303 del 19.11.2010, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.